

Spett.le

**CONSOB**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 - ROMA**

**Oggetto: “Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di informativa precontrattuale concernente i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - Recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD).”**

Chi scrive è consigliere esecutivo di Milano Finanza Editori Spa, società editrice del giornale MF/Milano Finanza e del mensile Patrimoni, entrambi specializzati nell’informazione finanziaria, bancaria e assicurativa.

Abbiamo letto con attenzione il documento di consultazione, che va di pari passo con analogo documento dell’IVASS, che si è tradotto in un regolamento che nuoce apertamente agli interessi dei lettori dei giornali e dei siti web specializzati in finanza e degli investitori in prodotti assicurativi legati all’andamento di fondi o indici.

Infatti il regolamento IVASS del 2 agosto e la relazione che lo accompagna all’art. 24 stabiliscono i nuovi obblighi di informazione relativi

- a) ai rendimenti periodici (due volte l’anno) delle gestioni separate delle polizze vita;
- b) alle quotazioni quotidiane delle Unit Linked e Index Linked.

In entrambi i casi, l’IVASS ha completamente cassato l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani che esisteva nel Regolamento precedente, che viene abrogato. L’obbligo permane solo per l’inserimento del valore delle quote e dell’indice solo sul sito internet della compagnia emittente. Invertendo con ciò il corretto canone dell’informazione: non è la Compagnia che è obbligata ad usare i media per informare dell’andamento dei prodotti il cliente e tutto il mercato, anche in forma comparativa, ma è quest’ultimo che, caso per caso, che è obbligato ad andare a cercarsi l’informazione a casa della Compagnia.

*Classeditori*

Milano  
Via Marco Burigozzo, 5  
20122 Milano  
Tel. 0258219.1  
Fax 025817509

Roma  
Via Santa Maria in Via, 12  
00187 Roma  
Tel. 066976081  
Fax 0669920374

Londra  
84, Newman Street  
London W1P – 3LD  
Tel. 0044/171/4361356  
Fax 0044/171/4361568

New York  
411 Fifth Avenue – 7<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10016  
Tel. 001/212/4477900  
Fax 001/212/4477750

Restava però un conflitto di competenze, evidenziato dalla stessa IVASS: infatti nel Regolamento Emittenti della Commissione detto obbligo **permaneva all'art. 34.**

*Art. 34*

*(Obblighi informativi)*

*1. Le imprese di assicurazione offerenti **pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet:***

*a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione;*

*b) il valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell'indice, dell'altro valore di riferimento o dell'attività finanziaria e ad uno o più indicatori di mercato del rischio di credito dell'emittente o del garante*

Se il documento di consultazione della Commissione sarà confermato nel testo attuale, in sede di nuovo Regolamento Emittenti, gli obblighi richiamati in precedenza saranno definitivamente cassati.

A parere di chi scrive, l'aver abrogato l'intero Capo IV del Regolamento Emittenti, adducendone la causa nella diversa cornice giuridico-normativa dei prodotti di investimento assicurativi, non giustifica anche la decisione implicita di aver abrogato gli obblighi di pubblicazione su un quotidiano delle quote dei fondi assicurativi ex unit e index linked.

In questo modo infatti viene clamorosamente a mancare la possibilità di confronto e di trasparenza dell'andamento delle quote sottostanti il prodotto di investimento assicurativo, che abbandona le luci della ribalta e viene rintanato nella più scura caverna del sito internet della Compagnia che lo ha emesso. La trasparenza e la comparazione sono un bene assoluto del mercato, anche per chi non possiede quel tipo di investimento.

La possibilità di verificare l'andamento della quota con quello di un prodotto di investimento assicurativo emesso da un'altra Compagnia, assicurata dalla presenza obbligatoria sulle pagine dei quotidiani nazionali, scompare con un tratto di penna, appunto quello che è presente all'articolo 34 del Documento di consultazione della Commissione.

Se poi si va a esaminare il provvedimento gemello, quello dell'IVASS, si scopre che l'Autorità di controllo delle assicurazioni considera che "l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani

**Classeditori**

Milano  
Via Marco Burigozzo, 5  
20122 Milano  
Tel. 0258219.1  
Fax 025817509

Roma  
Via Santa Maria in Via, 12  
00187 Roma  
Tel. 066976081  
Fax 0669920374

Londra  
84, Newman Street  
London W1P – 3LD  
Tel. 0044/171/4361356  
Fax 0044/171/4361568

New York  
411 Fifth Avenue – 7<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10016  
Tel. 001/212/4477900  
Fax 001/212/4477750

non reca comunque pregiudizio alle necessità informative dei consumatori non digitalizzati (*che sono la maggioranza in questo tipo di investimento, ndr*) in quanto è previsto il diritto del contraente di richiedere in ogni momento all'impresa il valore della quota del fondo interno o della quota o azione collegata al prodotto”.

Qui al danno si aggiunge anche la beffa: infatti è previsto che il diritto summenzionato, ovvero la comunicazione alla Compagnia, debba avvenire per iscritto e che la Compagnia abbia 20 giorni (!!!) per rispondere.

Si può quindi ben comprendere come oggi il sottoscrittore di un prodotto che investe in unit e index linked, quasi sempre una persona di età avanzata e magari con limitate capacità di navigazione web, non potrà più conoscere la quota del fondo assicurativo sottostante alla sua polizza, e non potrà compararlo con l'andamento di altri prodotti presenti sul mercato. Ciò va a nocimento della trasparenza e, come si è visto nei recenti casi, dalla mancanza di trasparenza è tutto il mercato finanziario e del risparmio gestito che prima o poi finisce per pagarne il conto.

Si richiede pertanto, nelle forme e nella sapienza giuridica che codesta Commissione saprà, se vorrà, trovare, di mantenere l'obbligo di pubblicazione delle quote o degli indici che sottostanno ai prodotti di investimento assicurativo previsti nell'abrogando art.34, sanando un vulnus provocato probabilmente in modo involontario dall'IVASS.

In fede,



Gabriele Capolino  
Consigliere esecutivo  
Milano Finanza Editori Spa

**Classeditori**

Milano  
Via Marco Burigozzo, 5  
20122 Milano  
Tel. 0258219.1  
Fax 025817509

Roma  
Via Santa Maria in Via, 12  
00187 Roma  
Tel. 066976081  
Fax 0669920374

Londra  
84, Newman Street  
London W1P – 3LD  
Tel. 0044/171/4361356  
Fax 0044/171/4361568

New York  
411 Fifth Avenue – 7<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10016  
Tel. 001/212/4477900  
Fax 001/212/4477750